Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno XLVI — Roma — Sabato, 11 aprile 1925 — Numero 85

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1925, per inesattezza della copia trasmessa, là dove dice: « stabilito dalla tabella *B* annessa al R. decreto, ecc. », deve leggersi: « stabilito dalla tabella *D* annessa al R. decreto, ecc. », come è scritto nel decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 633.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 373.

Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sullo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici;

Visto il R. decreto 22 novembre 1923, n. 3174, che stabilisce alcune norme speciali per i professori provenienti dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della R. marina;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1923, n. 3205, che detta norme circa le nomine dei capi dei Regi istituti nautici;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, relativo allo stato giuridico ed economico degli impiegati civili;
Udito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, relativo allo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 42. — GRANATA.

Regolamento relativo allo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici.

CAPO I

Periodo di prova.

Art. 1.

Nel triennio richiesto dall'art. 11 comma 2 e 4, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, per la nomina dell'insegnante straordinario ad ordinario, si computa come periodo utile per la valutazione della prova quello trascorso in congedo.

Art. 2.

L'articolo precedente si applica anche per la valutazione dell'anno di prova necessario per il passaggio definitivo dell'insegnante ordinario da uno ad altro insegnamento, richiesto dall'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 3.

Qualora la prova riesca sfavorevole, l'insegnante è dispensato dal servizio, salvo il caso previsto dal successivo art. 4.
La dispensa può essere disposta in qualunque momento, anche durante l'anno scolastico.

Art. 4.

L'insegnante straordinario o l'ordinario dei Regi istituti nautici, che siano passati ad altro insegnamento secondo le norme di cui all'art 9 del R decreto 21 ottobre 1923, n 2557, se la prova in esso non riesca favorevole, possono essere di ufficio, sentita la Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, restituiti alla cattedra dell'insegnamento prima professato, sempre che nei ruoli della medesima vi siano posti disponibili, e lo straordinario riprende in essa il periodo di prova per l'insegnamento prima professato, come se il passaggio non fosse avvenuto.

Art 5.

Il ritorno al ruolo della cattedra di provenienza può anche essere consentito agli insegnanti di cui al precedente articolo dietro loro domanda durante il periodo di esperimento nel nuovo insegnamento, sentita la Giunta del consiglio dell'istruzione nautica. In questo caso, se si tratti di insegnanti straordinari, il servizio prestato nella nuova cattedra si cumula con quello prestato nella cattedra di provenienza, agli effetti del computo del periodo di prova
Il ritorno per domanda al ruolo della cattedra di provenienza non è ammesso durante il periodo di prova, sia per l'insegnante straordinario che per l'ordinario, quando il Ministero ritenga di dover far luogo alla dispensa dal servizio a norma dell'art. 3 o alla restituzione di ufficio a norma dell'art. 4.

Art. 6.

L'insegnante restituito al ruolo della cattedra di provenienza, sia d'ufficio che per domanda, non ha diritto a conservare la sede che aveva prima del passaggio al nuovo insegnamento.

Art. 7.

Ogni anno, entro il 15 maggio, ed in ogni caso almeno due mesi prima della scadenza del periodo di prova, i capi d'istituto inviano al Ministero un rapporto speciale sul conto di ognuno dei dipendenti insegnanti straordinari e degli ordinari sottoposti a prova per il definitivo passaggio nel nuovo ruolo. Il giudizio riassuntivo di tale rapporto deve essere espresso con le qualifiche di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
Oltre che in base al suddetto rapporto, l'accertamento della prova da parte del Ministero, è fatto in base al risultato di almeno una ispezione e col sussidio di ogni altro sicuro elemento di giudizio.
Quando le relazioni e gli altri elementi di giudizio, di cui ai precedenti comma, pervenuti a conoscenza del Ministero durante il periodo di prova di un insegnante, non siano pienamente favorevoli, ma non siano tali da determinare la dispensa dal servizio prima della scadenza del periodo di prova, il Ministro fa gli opportuni richiami e avvertimenti al professore.

CAPO II.

Ruoli e stipendi.

Art. 8.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato interamente per la eventuale progressione di grado nel ruolo, ferme restando, per le promozioni e le conferme ad ordinario, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici normali di stipendio, nonchè agli effetti degli aumenti anticipati per merito distinto per gli insegnanti ordinari
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. L'insegnante o il capo dell'istituto che cessa da tale stato prende nel ruolo l'anzianità che gli spetta dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art 9.

L'attribuzione della qualifica di «merito distinto», di cui all'art. 14 del R decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, in ognuna delle due classi a cui appartengono i professori ordinari secondo la tabella n 78 annessa al R decreto 11 novembre 1923, n 2395, viene fatta dal Ministero, dietro designazione del Consiglio dell'istruzione nautica, il quale farà le sue proposte sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione e particolarmente dei titoli didattici delle pubblicazioni, delle note informative di cui all'art 19 del presente regolamento e delle informazioni fornite dalle autorità scolastiche

Art 10

L'esame comparativo del merito degli insegnanti, per l'attribuzione della qualifica di «merito distinto» si fa annualmente nei confronti di tutti gli insegnanti ordinari, a qualunque grado o

cattedra appartengano, che nel periodo decorrente dal 1° ottobre al 30 settembre successivo si trovino a distanza di un anno dalla scadenza normale dell'aumento periodico di stipendio, e che abbiano avuto la qualifica di ottimo nei tre anni scolastici che precedono immediatamente l'epoca nella quale tale esame è fatto.

La qualifica di merito distinto non può essere attribuita a più di due insegnanti per ogni anno.

L'aumento anticipato per merito distinto ha decorrenza dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento normale, e dallo stesso giorno ha inizio il periodo per il successivo aumento periodico.

Art. 11.

Ogni insegnante non può avere più di due aumenti anticipati per merito distinto.

E' ammessa la concessione di due aumenti anticipati consecutivi. Dopo la concessione del primo aumento anticipato, si terrà conto, per la concessione dell'altro, dei titoli dell'insegnante relativi al tempo posteriore al primo.

Art. 12.

I periodi abbreviati per merito distinto si considerano equivalenti ai corrispondenti periodi normali agli effetti della carriera economica.

Il professore compreso nel ruolo d'onore, che a causa di punizione disciplinare di grado superiore alla censura è restituito al ruolo comune, perde l'assegno personale di cui goda eventualmente per effetto dell'art. 15 ed annessa tabella 5, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557 e dell'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma conserva la sua anzianità, ivi comprese le abbreviazioni dipendenti dai conseguiti aumenti anticipati.

Il professore che si trova nella predetta condizione non può ottenere ulteriori aumenti anticipati.

CAPO III.

Obblighi di insegnamento.

Art. 13.

Gli insegnanti dei Regi istituti nautici, di ruolo, incaricati e supplenti sono tenuti a sostituire, senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro obblighi di orario, i loro colleghi che siano assenti per un periodo non superiore a sei giorni.

Art. 14.

L'assegnazione delle cattedre di ruolo, che, a norma della tabella 6 annessa al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sono coperte da insegnanti della stessa disciplina o dello stesso gruppo di discipline, è fatta su proposta motivata del capo dell'istituto, dal Ministero della marina, che potrà anche stabilire un turno di avvicendamento nei casi in cui ne ravvisi la convenienza per la scuola.

CAPO IV.

Capi di istituto.

Art. 15.

La convocazione della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica per la designazione degli insegnanti che possono essere nominati capi d'istituto, a norma dell'art 19 del R. decreto 21 ottobre 1923, n 2557, e dell'art. 1 del R decreto 27 dicembre 1923 n. 3205, è fatta entro tre mesi dal giorno in cui si verifica la vacanza della sede alla quale il Ministero non ritenga utile, a suo giudizio insindacabile, provvedere con trasferimento di altro capo di istituto

La Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica non prenderà in esame e non includerà nell'elenco i professori che, appositamente interpellati, abbiano in antecedenza dichiarato di non essere disposti ad accettare la nomina a capo d'istituto nella sede alla quale si deve provvedere.

Se la designazione avvenga durante il periodo delle lezioni, la nomina del nuovo capo d'istituto può essere ritardata fino al termine della sessione estiva degli esami, ove ciò sia dal Ministero ritenuto utile per gli interessi della scuola

La scelta del capo d'istituto da nominare fra gli insegnanti designati dalla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica è fatta dal Ministero indipendentemente dall'ordine della designazione.

Il Ministero può, inoltre, scegliere i capi di istituto fra i professori laureati compresi nel ruolo d'onore.

Art. 16.

Il capo dell'istituto cessa di far parte del ruolo degli insegnanti, anche quando abbia obblighi di insegnamento. In questo caso sarà riservata al capo dell'istituto la cattedra o una delle cattedre corrispondenti al suo insegnamento, senza che vi possa essere comunque destinato altro insegnante.

Non può essere coperto con insegnanti di ruolo un numero di cattedre corrispondente al numero dei presidi in esperimento relative alla disciplina o al gruppo di discipline da essi professate, durante il triennio di prova, quando si tratti di capi d'istituto senza obblighi di insegnamento.

Art. 17.

Qualora la prova riesca sfavorevole, il capo d'istituto in esperimento è restituito al ruolo degli insegnanti.

Deve essere sentito il parere della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica per la restituzione di autorità al ruolo degli insegnanti dei capi d'istituto stabili, prevista dall'art. 24 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 18.

I capi d'istituto in esperimento o stabili, che siano restituiti al ruolo degli insegnanti, possono essere destinati ad una sede diversa da quella che prima essi occupavano come capi d'istituto o come insegnanti.

CAPO V.

Informazioni.

Art. 19.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i capi di istituto per i propri insegnanti e il capo dell'ufficio istruzione nautica per i capi d'istituto, cureranno la compilazione delle note informative per l'anno scolastico in corso.

Art. 20.

Le note informative debbono contenere:

a) Le notizie riguardanti lo stato civile e di famiglia, il servizio e la carriera, le professioni libere eventualmente esercitate dall'insegnante e gli insegnamenti impartiti fuori dell'istituto, le pensioni, le onorificenze, i titoli accademici e professionali e le pubblicazioni dell'anno;

b) se si tratta di insegnante, un cenno sintetico sull'insegnamento impartito, ed eventuali proposte;

c) il notamento delle ore di lezione che l'insegnante avrebbe dovuto impartire durante i giorni di effettivo funzionamento dell'istituto, delle ore di lezione effettivamente impartite e dei giorni di assenza;

d) un giudizio sulla condotta in servizio e privata e l'indicazione eventuale dei fatti che costituiscono demerito;

e) le informazioni relative alla capacità, alla cultura ed alla attitudine didattica, integrate con un breve rapporto che chiarisca e completi le informazioni medesime.

Le parti delle note informative di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere compilate personalmente e firmate dall'insegnante o dal capo d'istituto cui esse si riferiscono Le parti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono essere compilate dal capo dell'istituto per gl'insegnanti e dal capo dell'ufficio istruzione nautica per i capi d'istituto e debbono essere firmate per conoscenza dagli interessati. Le parti di cui alla lett. *e*) non debbono essere comunicate all'interessato, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 21.

Contro l'addebito di fatti che costituiscono demerito l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni, per via gerarchica, al Ministro, il quale decide definitivamente se la iscrizione debba essere mantenuta o cancellata o modificata. Quando fatti di tal natura non esistano a carico dell'interessato, il compilatore delle note deve farne espressa dichiarazione nell'apposita rubrica.

Una parte delle note è destinata alle annotazioni e alle osservazioni del Ministero.

Art. 21.

Indipendentemente dalla qualifica di « merito distinto », da attribuirsi dal Ministero agli insegnanti ordinari a norma dell'art. 14 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, il giudizio complessivo delle note informative è espresso con le qualifiche di:

Ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

La qualifica è comunicata, su apposito foglio, all'insegnante o al capo d'istituto, che vi appongono la propria firma.

Art. 22.

L'insegnante o il capo d'istituto può, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere alla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica contro la qualifica attribuitagli. La Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, in base a relazione del capo dell'ufficio dell'istruzione nautica, corredata, quando si tratta di insegnanti, dei chiarimenti per iscritto del capo d'istituto, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella contro cui è stato fatto ricorso. Contro la deliberazione della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Art. 23.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'insegnante o del capo d'istituto, quando occorre, è stabilita, per gli anni stessi, dalla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

Il Capo dell'ufficio istruzione nautica è responsabile della omessa o della intempestiva distribuzione dei moduli per le note informative e della omessa compilazione di esse per i capi d'istituto, e questi sono responsabili della omessa compilazione delle note medesime per gli insegnanti.

Art. 24.

La qualifica di « ottimo » è conferita soltanto a quegli insegnanti ed a quei capi d'istituto che, avuto riguardo al grado cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, e dimostrando, se capi di istituto, spiccate attitudini all'ufficio direttivo.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, degli studi e dei lavori di speciale importanza, delle pubblicazioni e specialmente di quelle relative alla materia che il professore insegna, e, per i capi di istituto, anche delle relazioni periodiche sull'andamento della scuola a cui sono preposti.

E' conferita la qualifica di « distinto » agli insegnanti e ai capi di istituto che, oltre a possedere i generali requisiti di operosità, diligenza e zelo, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate prestando opera assidua e proficua e dimostrando, se capi di istituto, notevole idoneità all'ufficio direttivo.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, l'insegnante o il capo d'istituto che sia incorso in una infrazione disciplinare nell'anno scolastico cui si riferisce la nota o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui suoi superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione.

Art. 25.

La qualifica di « buono » è attribuita agli insegnanti e ai capi d'istituto che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni per i quali l'insegnante o il capo d'istituto abbia conseguito una qualifica inferiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 26.

E' attribuita la qualifica di « mediocre » all'insegnante o al capo d'istituto che, durante l'anno scolastico cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre l'insegnante o il capo d'istituto cui nell'anno predetto sia stata inflitta una punizione superiore all'ammonizione e quegli che nello stesso periodo di tempo, con artifici e con astute utilizzazioni delle leggi o dei regolamenti sia riuscito ad eludere le disposizioni e gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

I capi d'istituto, siano in esperimento che stabili, cui sia stata attribuita una qualifica di mediocre per causa diversa da una punizione superiore alla censura, sono sottoposti al procedimento per la restituzione al ruolo degli insegnanti previsto dall'art. 17 comma 2° del presente regolamento.

Art. 27.

E' attribuita la qualifica di « cattivo » all'insegnante o al capo d'istituto che nell'anno scolastico cui si riferisce la nota, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. In ogni caso sono qualificati cattivi gli insegnanti e i capi d'istituto cui sia stata, durante l'anno, inflitta una punizione superiore alla sospensione dall'ufficio. Gl'insegnanti che siano stati qualificati cattivi saranno sottoposti al procedimento di dispensa dal servizio di cui all'art. 27 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Indipendentemente dalla eventuale dispensa dal servizio nei casi previsti dal detto art. 27, i capi d'istituto, siano stabili che in esperimento, a cui sia stata attribuita una qualifica di cattivo, sono restituiti senz'altro al ruolo degli insegnanti e sono altresì sottoposti al procedimento per la dispensa dal servizio di cui al comma precedente.

La qualifica di « cattivo » esclude, senza limiti di tempo, dalla promozione al grado superiore, salvo che, a giudizio della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, il servizio prestato nei 5 anni scolastici dopo la scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 28.

Quando nelle note informative relative agli insegnanti si rinvengano giudizi o discordi o eccessivi o non sufficientemente dimostrati, il Ministero rinvierà le note al capo d'istituto perchè siano fornite le opportune spiegazioni e siano apportate le necessarie correzioni.

Art. 29.

Le note informative con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, debbono essere fatte dai capi d'istituto, anche per gli insegnanti incaricati o supplenti.

L'insegnante che sia stato qualificato « mediocre » non può ottenere negli anni successivi un incarico o una supplenza.

CAPO VI.

Trasferimenti ed assegnazioni di sede.

Art. 30.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate non più tardi di 60 giorni da quello in cui nel Foglio d'ordini del Ministero della marina è data notizia della vacanza della cattedra. Esse devono essere indirizzate al Ministero, redatte in carta legale in conformità della legge sul bollo e trasmesse per via gerarchica.

Le esigenze di famiglia, alle quali si faccia cenno nella domanda, devono essere documentate a cura del richiedente. Si tiene conto in particolar modo delle seguenti esigenze di famiglia: professore coniugato, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in diversa sede, o quando desideri di ricongiungersi con l'altro coniuge che risieda altrove per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; mantenimento di persone di famiglia inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede; istruzione ed educazione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi; donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia; apprezzabili interessi economici di famiglia.

Il merito viene accertato con tutti gli elementi che sono a disposizione del Ministero e con i documenti esibiti dall'interessato, e, in particolar modo, in base alle note informative, alle decorazioni al valore, alle mutilazioni, alla invalidità ed alle ferite riportate a causa della guerra, al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti, all'appartenenza al ruolo d'onore, ai risultati in concorsi a cattedre dei Regi istituti medi di istruzione.

Gli elementi del merito e delle esigenze di famiglia vengono valutati ad un tempo e non in ordine successivo.

Le domande di trasferimento non possono essere sottoposte a condizioni o riserve. L'accoglimento di esse è, in tutti i casi, subordinato alle ragioni di servizio.

Art. 31.

Le domande che siano presentate oltre il termine sopra indicato, da accertarsi col bollo d'arrivo del Ministero, o che siano trasmesse per altra via, o che siano comunque condizionate, si considerano come non fatte di esse non si tiene alcun conto.

Art. 32.

Le ragioni determinanti il trasferimento per servizio saranno comunicate all'interessato, se questi lo richiede.

Art. 33.

Di regola, i trasferimenti, a qualunque motivo dovuti, decorrono dal 1° ottobre di ogni anno, e sono comunicati agli interessati, con l'indicazione del motivo che li determina, almeno un mese innanzi tale data, mediante pubblicazione sul Foglio d'ordini del Ministero della marina. Tale pubblicazione serve di comunicazione ufficiale.

Art. 34.

Quando concorrano ragioni d'urgenza, i trasferimenti per servizio possono essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico e con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un mese, ma non minore di 8 giorni.

Art. 35.

Non si terrà conto delle istanze che siano presentate dai capi d'istituto o dagli insegnanti per ottenere la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei loro desideri.

Art. 36.

I ricorsi contro i provvedimenti di cui al presente capo, dovranno essere presentati al Ministero per via gerarchica non più tardi del 15° giorno da quello della pubblicazione del trasferimento nel Foglio d'ordini del Ministero della Marina.

Non è ammesso ricorso contro il trasferimento di altro insegnante o capo d'istituto ad una sede che il ricorrente non abbia richiesta nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 30 e 31 del presente Regolamento.

Non è ammesso ricorso quando la sede desiderata sia stata occupata con trasferimento per ragioni di servizio, o quando sia rimasta vacante.

Art. 37.

Le assegnazioni di sede, a qualunque motivo dovute, sono definitive.

CAPO VII.

Ricorsi.

Art. 38.

Salvi i casi in cui siano stabiliti termini speciali, il termine per produrre ricorso al Ministro contro i provvedimenti del capo d'istituto, o contro i provvedimenti non definitivi del Ministro stesso, è di giorni 30 dal giorno in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento a mezzo di pubblicazione sul Foglio d'ordini del Ministero della marina, o a mezzo di comunicazione scritta.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei provvedimenti.

CAPO VIII.

Disciplina.

Art. 39.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, il Ministro invita il capo d'istituto o l'insegnante a giustificarsi, assegnandogli per le giustificazioni il termine di 5 giorni dalla ricevuta comunicazione. Analogo procedimento segue il capo d'istituto prima di infliggere agli insegnanti le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 del citato art 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, ma il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere abbreviato.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto e, se la punizione è inflitta dal capo dell'istituto, copia della comunicazione viene rimessa al Ministero, insieme con le giustificazioni, per essere unita alla pratica personale dell'interessato.

Art. 40.

Contro i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, ricorso al Ministero, il quale decide su questo, dopo aver udito il parere della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, con provvedimento definitivo.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 41.

Salvo il caso in cui sia prodotto ricorso da parte dell'interessato, a norma del precedente articolo, i provvedimenti disciplinari adottati dai capi d'istituto non possono essere revocati o modificati dal Ministero, tranne che per circostanze venute in luce in momento posteriore, o non tenute presenti dal capo d'istituto nell'emettere il provvedimento, ovvero per non essere stato posto l'incolpato in grado di difendersi. Tali provvedimenti sono adottati previa contestazione all'interessato degli addebiti, a norma dell'art. 39.

Della stessa facoltà di riforma il Ministero può fare uso quando, per il diverso titolo della mancanza disciplinare, riconosca esservi luogo alla applicazione di una punizione di diverso grado.

Art. 42.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione di una delle pene stabilite ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557 si inizia con l'atto di accusa, che il Ministero comunica all'interessato.

E' compito del Ministero procedere a tutti gli accertamenti che ritenga necessari. A tal fine può sentire senza giuramento, o direttamente, o a mezzo di persone appositamente delegate, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato.

Il Ministero può, inoltre, valersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o di periti.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove che sono a loro fondamento.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento dell'atto di accusa, per presentare le sue difese. Il Ministero può, con provvedimento motivato, prorogare o abbreviare tali termini.

Art. 43.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto l'atto di accusa e di aver preso conoscenza del termine assegnatogli per la difesa.

L'atto gli sarà consegnato anche quando egli si rifiuti di rilasciare la dichiarazione predetta; tale rifiuto sarà, però, considerato come mancanza disciplinare a sè stante.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 44.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato o non sia possibile consegnargli l'atto di accusa, questo è inviato in copia al sindaco del comune dove l'incolpato ha tenuto da ultimo il suo ufficio d'insegnante o di capo d'istituto. Di ciò è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio d'ordini del Ministero della marina.

Il termine decorre, in tal caso, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 45.

Se il fatto addebitato al capo d'istituto o all'insegnante abbia dato luogo a denunzia alla Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo dell'Amministrazione di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove.

Art. 46.

Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 47.

Il presidente della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza per l'emissione del parere richiesto dall'art. 32 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2557.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, o al sindaco del Comune dove egli ha tenuto per ultimo l'ufficio di insegnante o di capo d'istituto, nel caso che non sia nota la sua residenza, e di ciò è data notizia nel Foglio d'ordini del Ministero.

L'adunanza della Giunta non può aver luogo prima di quindici giorni e non oltre 30 da quello in cui l'incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione.

Qualora non sia nota la sua residenza, gli anzidetti termini decorrono dalla data della pubblicazione nel Foglio d'ordine del Ministero della marina della notizia relativa alla adunanza.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Il capo d'istituto e l'insegnante sottoposti a procedimento disciplinare che siansi presentati personalmente alla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica per esporre le proprie ragioni ed ai quali non sia stata inflitta punizione, hanno diritto, se residenti fuori della capitale, al rimorso delle spese di viaggio e alla relativa indennità.

Art. 48.

L'accusa davanti alla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro, caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula dell'adunanza. Il delegato del Ministro dà subito lettura dell'atto di accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese.

Il delegato del Ministro formula le sue conclusioni.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non interviene personalmente, alla lettura dell'atto di accusa si fa seguire quella della difesa da lui inviata per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguire la discussione, quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 49.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, la Giunta del consiglio dell'istruzione nautica pronuncia il suo parere.

Qualora la Giunta riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 31 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, se vengono proposte punizioni di grado diverso, il presidente mette ai voti la proposta della punizione di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore Eguale procedimento si segue nella determinazione della pena.

Quando la Giunta ritenga che i fatti non siano così gravi da dar luogo all'applicazione di una delle pene di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, può dare il parere per l'applicazione di una delle pene di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 50.

Il parere della Giunta deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui ritenga responsabile l'insegnante o il capo d'istituto, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 51.

Qualora si riconosca, durante la discussione, l'opportunità che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art 52.

Quando dall'inchiesta o per qualsiasi altra causa, risultino nuovi addebiti, o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti e nuove prove, il Ministero modifica l'atto di accusa e aggiunge ad esso un supplemento Il nuovo atto di accusa e il supplemento devono essere comunicati all'incolpato nelle forme e nei termini prescritti negli articoli precedenti.

Art. 53.

Il procedimento di cui agli articoli precedenti non si osserva quando la Giunta sia chiamata a pronunciarsi, a norma dell'art 9 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2197 e dell'art. 40 del presente regolamento, sui ricorsi interposti dai capi d'istituto e degli insegnanti contro le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 54.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura è adottato con decreto Ministeriale, il quale, nei casi in cui è preceduto dal parere della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, costituisce provvedimento definitivo.

Esso deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua data.

E' pure dichiarato con decreto Ministeriale, il proscioglimento, quando dal procedimento, di cui agli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente regolamento, risulti l'insussistenza degli addebiti.

Art. 55.

Il procedimento per l'applicazione di una qualunque delle pene indicate nell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa del capo dell'istituto o dell'insegnante, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se l'insegnante o il capo di istituto cui fu inflitta una punizione superiore alla sospensione dall'ufficio fino a un mese prevista dal n. 3 dell'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n 2557, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione del capo dell'ufficio istruzione nautica. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 56.

Al capo di istituto o all'insegnante già puniti, e a favore dei quali sia stato concessa, su richiesta loro o della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli, se del caso, restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie o ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 57.

Nei casi previsti dall'art. 29 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2557, il Ministero potrà temporaneamente interdire l'accesso alla scuola ai capi d'Istituto o ai professori.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il Ministro può ordinare la sospensione a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica per gli opportuni provvedimenti

Quando un professore o un capo d'istituto incorre nella incapacità legale di cui agli articoli 167 e 256 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica viene interpellata con le forme prescritte per i comuni procedimenti disciplinari, se alla detta punizione debba essere congiunta la perdita del diritto a pensione o indennità.

Art. 58.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che il capo d'istituto o l'insegnante abbiano dato prova sicura di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche posteriori alla punizione, le quali possono, pertanto essere modificate dalla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda il capo d'istituto o l'insegnante meritevoli di qualifica migliore .

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale motivato, sentita la Giunta del consiglio dell'istruzione nautica.

CAPO IX.

Lezioni private, professioni libere, incompatibilità.

Art 59.

Non più di tre alunni potranno essere riuniti nell'unica ora giornaliera che sia consentita agli insegnanti per le lezioni private a norma dell'art. 17, comma terzo, del R. decreto 21 ottobre 1923, n 2557.

Prima di assumere comunque lezioni private l'insegnante deve chiederne autorizzazione scritta al proprio capo d'istituto, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza e fornendo tutti i chiarimenti che potranno essergli richiesti.

Art. 60.

Si farà luogo all'applicazione dell'art. 31, ultimo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, a carico dei capi d'istituto e degli insegnanti i quali abbiano dato lezioni private o abbiano assunto insegnamenti in contravvenzione agli articoli 17, comma primo, secondo, terzo, e 23, ultimo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2557, o abbiano fatto parte di commissioni negli esami dei giovani che furono da loro istruiti privatamente.

Art. 61.

I capi d'istituto non possono assumere la carica di Presidente della giunta di vigilanza.

Art. 62.

Ogni insegnante che eserciti, all'atto della sua prima nomina, o intenda intraprendere, durante il suo servizio di ruolo, una professione libera, deve farne denuncia, per via gerarchica, al Ministero.

L'insegnante che, invitato ad abbandonare una professione libera nei casi previsti dall'art. 17, ultimo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, vi insista, è dichiarato dimissionario d'ufficio.

Eguale sanzione si applica al capo d'istituto che eserciti una qualunque professione libera e rifiuti di abbandonarla o nel fatto non l'abbandoni.

Art. 63.

Ogni insegnante, che desideri assumere un incarico presso aziende pubbliche o private, deve chiederne speciale autorizzazione, per via gerarchica, al Ministero.

L'insegnante, che assuma un incarico senza esserne autorizzato dal Ministero o nonostante il suo divieto, è dichiarato dimissionario d'ufficio.

Eguale sanzione si applica ai capi d'Istituto che assumano incarichi presso aziende o istituti pubblici o privati.

Art. 64.

I capi d'istituto e gli insegnanti che occupino al momento della loro prima nomina o ottengano in seguito un qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali dovranno darne immediata notizia, per via gerarchica, al Ministero.

Se, entro il termine fissato dal Ministero, il capo d'istituto o l'insegnante non abbia effettivamente lasciato uno dei due uffici incompatibili, si farà luogo alla revoca della nomina o alla dichiarazione di dimissioni dall'ufficio di capo di istituto o di professore.

Uguale sanzione si applica nel caso di mancata denuncia da parte del capo d'istituto o dell'insegnante.

L'incompatibilità di cui è cenno nel presente articolo riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di carattere didattico, di insegnante o direttivo, alla dipendenza del Ministero della marina, o di qualunque altra amministrazione o Ente morale.

Art. 65.

L'inosservanza da parte degli insegnanti di quanto è prescritto nel capoverso dell'art. 59 o dal primo comma dell art. 62 del presente regolamento è considerata in ogni caso mancanza disciplinare.

È altresì passibile di punizione disciplinare il capo d'istituto che trascuri di verificare l'esatto adempimento da parte dei dipendenti insegnanti delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 25 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e in questo capo di regolamento, o che tolleri comunque una qualsiasi irregolarità della loro posizione in ciò che dalle disposizioni stesse è previsto, o che ometta di riferirne al Ministero.

CAPO X.

Collocamenti a riposo, dispense, aspettative.

Art. 66.

Il collocamento a riposo previsto dall'art. 27, primo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557 viene disposto con effetto dal 1° ottobre dell'anno solare in cui i professori o i capi d'istituto compiono il 70° anno di età.

Art. 67.

La dispensa di cui al secondo comma dell'art. 27 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, può essere disposta anche durante il corso dell'anno scolastico.

L'accertamento delle condizioni richieste per la dispensa viene fatto dal Ministero, sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

Il Ministero comunicherà agli interessati i motivi per i quali ritenga di dover far luogo alla dispensa.

Sarà concesso all'interessato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le sue osservazioni e le sue difese; dopo di che gli atti saranno trasmessi alla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica per il prescritto parere.

La data dell'adunanza della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica sarà comunicata all'interessato, perchè questi possa, ove lo chieda, essere sentito personalmente.

Art. 68.

Il Ministero può, per ragioni didattiche, non accogliere la domanda di un capo di istituto o di un insegnante intesa ad ottenere il richiamo dall'aspettativa per motivi di famiglia prima del termine del periodo per il quale fu concessa.

Non può essere in nessun caso presa in considerazione la domanda di richiamo quando l'aspettativa per motivi di famiglia debba avere scadenza non anteriore al 30 settembre.

Il capo di istituto o il professore che cessano dall'aspettativa per mandato politico, a termini dell'art. 90 del testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, sono riammessi immediatamente nel proprio ruolo e nel posto che precedentemente occupavano; ma l'effettiva riassunzione nel servizio scolastico è rinviata all'inizio del nuovo anno scolastico, quando il mandato politico cessi dopo il 30 aprile.

CAPO XI.

Dimissioni, riammissione in servizio.

Art. 69.

La dimissione di un insegnante o di un capo di istituto deve essere presentata per iscritto; non ha effetto se non sia accettata.

L'insegnante o il capo di istituto che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione della dimissione. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può essere altresì rifiutata quando trovasi in corso procedimento disciplinare a carico dell'insegnante o del capo di istituto.

E' dichiarato d'ufficio dimissionario, oltre a quanto è previsto negli articoli 62, 63 e 64, l'insegnante o il capo di istituto:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da un governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, o non raggiunga, entro il termine prescrittogli, la sede assegnatagli in seguito a nomina o a trasferimento o al richiamo dall'aspettativa;

4° che abbandoni volontariamente l'ufficio o che stia, senza giustificato motivo, assente per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 70.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, gli insegnanti e i capi d'istituto che disertino collettivamente la scuola o prestino l'opera loro in modo da interrompere o perturbare la regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Può tuttavia il Ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare una pena disciplinare non inferiore alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti comma, gli insegnanti e i capi d'istituto di cui sopra sono sospesi dall'ufficio e dallo stipendio, per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio.

Art. 71.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli 69 e 70 sono adottati senza l'intervento della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica.

Qualora, per altro, si tratti di istigatori che abbiano svolto l'opera d'istigazione senza interrompere il servizio l'accertamento del fatto è demandato alla Giunta del consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 72.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio, fanno perdere ogni diritto a pensione o ad indennità.

Art. 73.

L'insegnante o il capo d'istituto le cui dimissioni furono accettate, quelli dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza, o dall'abbandono volontario dell'ufficio, o da quelli indicati nel precedente art. 70, e l'insegnante o il capo d'istituto collocati a riposo (tranne che ciò sia avvenuto per raggiunti limiti di età) possono essere riammessi in servizio previo parere della Giunta del consiglio dell'istruzione nautica.

L'insegnante o il capo d'istituto riammessi in servizio saranno destinati ad una delle sedi disponibili al momento della loro riammissione e riprenderanno nel proprio ruolo la posizione e il trattamento che loro spetta in base alla propria anzianità, senza tenersi conto dell'intervallo di tempo trascorso tra il momento della cessazione e quello della riammissione.

Non può essere riammesso l'insegnante o il capo d'istituto dispensato o collocato a riposo in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale o dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 27, capoverso, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

CAPO XII.

Obbligo di residenza.

Art 74.

L'insegnante e il capo d'istituto hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nel Comune dove esercitano il loro ufficio

Per gravi ragioni, debitamente accertate, gli insegnanti possono, peraltro, essere autorizzati dal Ministero a risiedere in un Comune finitimo a quello dove esercitano le loro funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

Il capo dell'istituto e l'insegnante in congedo o in aspettativa devono notificare, il primo al Ministero, il secondo al proprio capo d'istituto che ne dà immediata notizia al Ministero, il recapito cui far pervenire nella via più breve comunicazioni di servizio

Tale norma deve essere osservata anche per i periodi di vacanza.

CAPO XIII.

Incarichi e supplenze.

Art. 75

Le domande per assegnazione di incarichi e supplenze debbono essere presentate entro il termine che sarà fissato dal Ministero anno per anno e ad essa debbono essere uniti il certificato di nascita, il titolo di abilitazione e tutti quei documenti che valgano ad attestare i titoli di preferenza dell'istante, a norma dell'art. 35, terzo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

L'istante dovrà inoltre esibire tutti quei certificati di cui il Ministero gli faccia richiesta.

Art. 76.

Chi non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine fissatogli dall'Amministrazione decade senz'altro dalla nomina.

Art. 77

I capi d'istituto pubblicheranno nell'albo della scuola un elenco contenente i nomi delle persone a cui sono stati conferiti gli incarichi e le supplenze nell'Istituto medesimo.

I ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art 35 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, debbono essere presentati al Ministero entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente. Non si terrà conto dei ricorsi che pervengano al Ministero dopo tale termine, qualunque ne sia la data.

Art. 78.

Di regola l'assegnazione delle supplenze e degli incarichi si fa con decorrenza dal 1° ottobre

Art. 79.

Quando un incarico o una supplenza siano stati assegnati, per ragioni di necessità, a persona sfornita del titolo prescritto, tale nomina può essere revocata, in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona fornita dal titolo prescritto

Ogni incarico ed ogni supplenza, conferiti per un certo tempo o per l'intero anno scolastico, possono essere revocati senza obbligo a speciali indennità da parte dell'Amministrazione.

Art. 80.

Le retribuzioni del personale incaricato o supplente sono corrisposte in dodicesimi per tutto il tempo di servizio effettivo. Esse saranno corrisposte anche durante il periodo delle vacanze autunnali qualora la supplenza o l'incarico non siano stati lasciati o revocati prima della fine della sessione estiva di esami.

Ad esse provvede il capo d'istituto con buoni su appositi fondi messi a sua disposizione

Art. 81.

Quando una supplenza ha durata minore di un mese il pagamento del compenso relativo si calcola in relazione al numero effettivo delle ore di insegnamento impartito.

Se i giorni di assenza di un professore incaricato o supplente, o anche di un professore di ruolo, superano in un mese il numero di sei di cui all'art. 13, il compenso di quel mese per l'incarico o per la supplenza, o per le ore soprannumerarie del professore di ruolo, si calcola in base al numero di giorni in cui il docente impartì effettivamente lezione.

Roma, 15 gennaio 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la marina.
REVEL.

Numero di pubblicazione 634.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 380.

Esonero dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di Enti morali italiani legalmente riconosciuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Vista la legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, numero 3272;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti morali od Istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

La presente disposizione è applicabile anche alle liberalità anteriori al presente decreto, per le quali non siano state ancora pagate le tasse suddette.

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 635.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1925, n 381.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal disastro della diga del Gleno, avvenuto il 1° dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1923 con cui si stabiliva di venire in soccorso alla popolazione danneggiata dal disastro del 1° dicembre 1923 per il crollo della diga del Gleno;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6,000,000 per contribuire nelle località delle provincie di Bergamo e di Brescia colpite dal disastro del 1° dicembre 1923 pel crollo della diga del Gleno, alla riparazione dei danni ai beni mobili ed immobili risentiti dai privati, esclusi i grandi industriali, e consistenti nella perdita o danneggiamento dei fabbricati, dei terreni, nella perdita di animali, strumenti da lavoro, scorte agricole, merci e derrate, masserizie e simili.

Art. 2.

L'accertamento dei danni e la determinazione del contributo a favore dei danneggiati, sono affidati ad una Commissione composta da:

un prefetto del Regno a disposizione, presidente;
un esperto nominato dal Prefetto di Bergamo, membro;
un esperto nominato dal Prefetto di Brescia, membro;
un funzionario nominato dall'Intendenza di finanza di Bergamo, membro;
un funzionario nominato dall'Intendenza di finanza di Brescia, membro.

Art. 3.

La Commissione procederà con criteri di equità e i suoi provvedimenti saranno insuscettivi di qualsiasi reclamo così in sede amministrativa come in sede giudiziaria.

Art. 4.

La Commissione determinerà le norme del proprio funzionamento. Renderà conto del suo operato al Ministro per l'interno e per le finanze.

Art. 5.

Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura saranno esenti da tasse di bollo e di registro.

Le somme assegnate dalla Commissione saranno insequestrabili, impignorabili, incedibili ed esenti da qualsiasi imposta.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 636.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 367.

Prezzi delle tessere per l'ammissione nei recinti riservati della borsa valori di Genova.

N. 367. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono fissati i prezzi delle tessere per l'ammissione nei recinti riservati della borsa valori di Genova, per l'anno 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1925.

Numero di pubblicazione 637.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 354.

Autorizzazione al Ministero dell'economia nazionale ad accettare un legato disposto a favore del Regio ufficio geologico.

N. 354. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Ministero stesso viene autorizzato ad accettare la somma di L. 40,000, nonchè gli arnesi, minerali e libri interessanti le scienze geologiche, mineralogiche, minerarie e chimiche, legati dall'ing. Ettore Mattirolo, a favore del Regio ufficio geologico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1925.

Numero di pubblicazione 638.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 374.

Istituzione del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, in Terni.

N. 374. R. decreto 22 febbraio 1925, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Terni, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Foligno, Magliano Sabino, Sellano e Terni, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1925.

DECRETO PREFETTIZIO 4 aprile 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ischia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 21 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ischia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale ed il riordinamento dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ischia, è prorogato di tre mesi.

Napoli, addì 4 aprile 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio della grande bonificazione ferrarese.

Con decreto in data 2 marzo 1925, n. 1910, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazioni introdotte dall'assemblea generale degli interessati del Consorzio della grande bonificazione ferrarese agli articoli 3, 25, 26, 44, 58, 61 e 62 dello statuto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 13-14 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di luglio 1923.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 13-14 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XI (1923), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.			
10-5-1921	Cookson & Co. Limited, a Newcastle-on Tyne (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: antimonio crudo. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 408106).	201-80	21601	28-7-1923
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
10-2-1922	Baresi Giovanni, a Cremona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pacchi di biscotti.	201-8	22751	20-7-1923
19-3-1921	Pietro Berardo fu Matteo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zuppa speciale.	201-55	21198	26-7-1923
10-10-1922	Società anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	201-59	23968	26-7-1923
29-3-1923	Società anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini al liquore di gran marca, nonchè creme, cioccolato, applicazioni in genere diverso del cioccolato e dolci in genere.	201-60	23969	26-7-1923
3-5-1921	Caladero Products Company, a Mascadero, California (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: frutta, legumi ed erbaggi secchi, cioè mele, albicocche, pesche, prugne, pere, erbaggi da zuppa, spinaci, fagioli. (Già registrato negli S. U. d'America al numero 136767).	201-74	21581	28-7-1923
5-4-1923	Del Gaizo Santarsiero & C.i S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomidoro sbucciati.	201-20	24576	21-7-1923
18-5-1921	Società anon. Oleifici Nazionali, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio commestibile di semi.	200-98	21551	6-7-1923
18-5-1921	Società anon Oleifici Nazionali, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio commestibile di semi.	200-97	21550	6-7-1923
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
14-1-1921	Ditta ved Brambilla & Figli, a Oggiono (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini in genere.	201-50	21059	25-7-1923
24-2-1921	Ditta Brignolo & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, profumi, articoli per toletta; vernici e creme per calzature ed altri articoli in pelle e cuoio; paste per pulire calzature in tela e scamosciate; lucidi per metalli.	201-42	21007	25-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-5-1921	Paolino Capriolo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	201-72	21578	28-7-1923
20-5-1921	Paolino Capriolo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth bianco.	201-73	21579	28-7-1923
20-10-1922	Angelo Castellarin, a Siena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	201-10	22892	20-7-1923
11-12-1920	Angelo Colombo, a Cardano al Campo, Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala al tuorlo d'uova.	201-7	20704	20-7-1923
30-12-1922	Agostino Perazzone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivi e bevande in genere, cioccolata, dolciumi, profumi e saponi.	201-11	23952	21-7-1923
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
19-5-1921	Alighiero Campostrini, Stabilimento per l'Industria di Saponi, Profumi ed affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi modellati.	200-91	21540	6-7-1923
19-5-1921	Alighiero Campostrini, Stabilimento per l'industria dei Saponi, Profumi ed Affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi modellati.	200-92	21541	6-7-1923
13-5-1921	Ditta Mario Cecchi & C., a Castello (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi modellati.	200-88	21537	2-7-1923
13-5-1921	Ditta Mario Cecchi & C., a Castello (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi modellati.	200-89	21538	2-7-1923
16-5-1921	Società Anonima Lubrificanti Emilio Foltzer, a Rivarolo Ligure (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio lubrificante per automobili, motocicli, areoplani e trattori agricoli.	200-95	21548	6-7-1923
20-12-1920	Hodgson & Simpson Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone comune e sapone profumato. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 8918).	201-22	20717	23-7-1923
20-12-1920	Lever Brothers Ltd., a Port-Sunlight (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati per tintoria, candele, sapone comune, detergenti; oli per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; fiammiferi, amido, bleu oltremare relativo ed altri preparati per lavanderia (Già registrato nella Gran Bretagna n. 397307).	201-21	20716	23-7-1923
5-1-1921	Ugo Levi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifricio in pasta, polvere e liquido.	201-30	20851	23-7-1923
27-12-1920	Nadalini Attilio, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tintura per barba e capelli.	201-25	20773	23-7-1923
27-12-1920	Nadalini Attilio, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tintura per barba e capelli.	201-26	20774	23-7-1923
27-12-1920	Nadalini Attilio, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tintura per barba e capelli.	201-27	20775	23-7-1923
7-3-1921	Dr. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumi in genere.	201-63	21220	27-7-1923
11-2-1921	Gino Zaniboni, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di profumeria e toletta.	201-41	20996	25-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
9-2-1921	Ditta Hans Boos, a Solingen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coltelli, temperini, arnesi da taglio, seghe, rasoi comuni, rasoi di sicurezza, lame per rasoi, apparecchi per affilare, forbici, strumenti per la cura delle mani, strumenti chirurgici, utensili per la lavorazione del legno e dei metalli; posate in acciaio, alpacca, argento ed alluminio	201-49	21042	25-7-1923
17-11-1920	Luigi Cavalieri, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tecnici metallici (macchine e attrezzi in ferro, ghisa, ottoni, acciaio).	201-4	20551	20-7-1923
13-5-1921	Germania Werk Gebr. Eyding, a Solingen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per tosare capelli, barba e peli di animali in genere.	201-88	21614	30-7-1923
18-5-1921	Gillette Safety Razor Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scatole metalliche a coperchio ornato, più particolarmente per rasoi di sicurezza e parti relative.	201-67	21565	27-7-1923
19-5-1921	Giuseppe Giachero, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in ghisa malleabili.	201-70	21576	27-7-1923
9-5-1921	Ditta Giovanni Mori, a Lumezzane Pieve (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: posaterie da tavola e da cucina, coltellerie e articoli casalinghi di qualsiasi metallo o lega di metallo.	201-78	21598	28-7-1923
14-5-1921	Tito Pascoli, e Silvio Aldrighetti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a scoppio e loro accessori.	201-89	21615	30-7-1923
13-5-1921	Ditta P. Schmahl, a Magonza (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di ferramenta e casalinghi.	201-87	21613	30-7-1923
3-5-1921	Ernest Stevens Limited, a Cradle Heath, Stafford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: recipienti di metallo in genere.	201-75	21583	28-7-1923
18-5-1921	The Toledo Pipe Threading Machine Company, a Toledo, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine impanatrici per tubi e parti accessorie delle medesime.	200-96	21549	6-7-1923
6-5-1921	Ditta J. Weck & Co., a Oflingen, Baden (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, utensili, e loro accessori, per conservare, riscaldare, cuocere, abbrustolire derrate alimentari e in generale per uso di tavola, cucina, dispensa e simili, compresi termometri, filtri ecc. (Già registrato in Germania al n. 247566).	201-77	21595	28-7-1923
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
9-12-1920	Burroughs Adding Machine Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per sommare, calcolare e registrare. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 66134).	201-24	20744	23-7-1923
2-3-1921	Pasquale Fiorentin, a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi speciali di riduzione di corrente elettrica, bocchini igienici per fumatori, cambi di velocità.	201-56	21206	26-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-5-1921	Ditta Officine Marzi, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici, elettromeccanici e di meccanica generale; apparecchi elettrici di misura, telefoni comuni, telefoni altosonanti, impianti telefonici, macchine telegrafiche, attrezzature e accessori per detti, trasmettitori d'ordini per bordo, telegrafi di macchina, suonerie elettriche, trombe elettriche, martelli elettrici ed altri utensili elettrici.	201-93	21624	31-7-1923
2-5-1921	The W. G. Nagel Electric Company, a Toledo, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario elettrico di riserva; apparecchi ed accessori per la produzione di forza motrice di calore e luce; voltimetri, amperometri e altri apparecchi di misurazione; indicatori per olio, per pressione di olio, porta-pipette di lubrificazione.	200-93	21544	6-7-1923
2-5-1921	The W. G. Nagel Electric Company, a Toledo, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario elettrico di riserva; apparecchi ed accessori per la produzione di forza motrice di calore o luce; voltimetri, amperometri e altri apparecchi di misurazione; indicatori per olio, per pressione di olio, porta-pipette di lubrificazione.	200-94	21545	6-7-1923
3-3-1921	The Noiseless Typewriter Company, a Middletown (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 138914).	201-57	21208	26-7-1923
4-5-1921	Polyphonwerke Aktiengesellschaft, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi e strumenti acustici, strumenti musicali, apparecchi musicali, opere musicali (anche meccaniche), macchine parlanti, apparecchi parlanti, parti ed accessori di macchine parlanti e di apparecchi parlanti ecc.	201-76	21584	28-7-1923
16-5-1921	Società Italiana di Fonotipia, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti musicali, macchine parlanti, dischi e cilindri, pezzi di ricambio ed accessori per macchine parlanti, macchine dettatrici, calcolatrici; strumenti di meccanica fina; ottica ed elettrotecnica; articoli per cinematografi, uffici e simili.	201-90	21618	30-7-1923
16-5-1921	Società Italiana di Fonotipia, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti musicali, macchine parlanti, dischi e cilindri, pezzi di ricambio ed accessori per macchine parlanti, macchine dettatrici, calcolatrici; strumenti di meccanica fina; ottica ed elettrotecnica; articoli per cinematografi, uffici e simili.	201-91	21619	31-7-1923
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
12-5-1921	Webley & Scott, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: armi portatili. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 394799).	201-97	21630	31-7-1923
12-5-1921	Webley & Scott, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: armi, munizioni e serbatoi per dette. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 249589).	201-98	21631	31-7-1923
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione: vetrerie e ceramiche**			
9-5-1921	Baxendale & Co. Ltd., a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: miscele plastiche impermeabilizzanti, fabbricate da sostanze minerali od altre per uso di edilizia. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 382069).	201-92	21623	31-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-4-1921	Albert Pick & Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bicchieri di vetro. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 135883).	200-81	21520	2-7-1923
16-5-1921	Elia Rossi, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti in ceramica, in materie isolanti ed in metallo, costituenti materiale elettrico e simili.	200-90	21539	2-7-1923
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
27-10-1920	Luigi Cavalieri, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrotermici.	201-2	20397	20-7-1923
30-4-1921	Giovanni De Salvatore, a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estintori, stampi per decoratori, scialli di seta.	200-83	21523	2-7-1923
28-1-1921	Fabbrica Italiana Lampade Elettriche « Helios », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade elettriche ad incandescenza di qualsiasi tipo.	201-28	20847	23-7-1923
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.			
11-5-1921	Ariel Works Limited, a Bournbrook, Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bicicli ed altri velocipedi; elementi, parti e accessori di cicli e motocicli, parti ed accessori di veicoli aerei e utensili in uso per detti; veicoli. (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 176424, 388633 e 388637).	201-94	21627	31-7-1923
10-5-1921	Società Anonima Carlo Borghi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: velocipedi e veicoli in genere e loro parti.	201-79	21600	28-7-1923
27-11-1920	Cella Ugo, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: liste di gomma piena per ruote da carrozza.	201-5	20586	20-7-1923
18-2-1921	Ditta Giussani Riboni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motociclette, biciclette in genere e pezzi di ricambio per dette.	201-61	21065	27-7-1923
22-1-1921	Lincoln Motor Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 141162).	201-32	20876	24-7-1923
		CLASSE XIII — Filati tessuti pizzi e ricami.			
7-9-1922	William Barbour & Sons, Limited, a Hilden, Lisburn, Irlanda	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili e filati di lino e canapa. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 175360)	201-19	24537	21-7-1923
10-5-1921	Everlastik Incorporated, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti elastici e non elastici. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 139980)	201-82	21603	30-7-1923
4-2-1921	W. & J. Knox Limited, a Kilbirnie, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili e filati di lino e canapa. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 403257)	201-37	20986	24-7-1923
4-2-1921	W. & J. Knox Limited, a Kilbirnie, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili e filati di lino e canapa. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 403258)	201-38	20987	24-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-2-1921	W. & J. Knox Limited, a Kilbirnie, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili, filati di lino e canapa, e reti da pesca. (Già registrato nel Belgio al volume 894-84.	201-39	20988	24-7-1923
4-2-1921	W. & J. Knox Limited, a Kilbirnie, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili di lino e canapa e reti da pesca. (Già registrato nel Belgio vol. 904-59).	201-40	20989	24-7-1923
13-5-1921	Ditta Ettore Mazzucchelli & C.i, a Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli e prodotti di ricamo in genere a punto passato e filo continuato, come strisce ricamate (bandes et entredeux), galloni, « volants », « leizes », applicazioni (motifs) e guarnizioni in genere.	201-85	21610	30-7-1923
13-5-1921	Ditta Ettore Mazzucchelli & C.i, a Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli e prodotti di ricamo in genere a punto passato e filo continuato, come strisce ricamate (bandes et entredeux), galloni, « volants », « leizes », applicazioni (motifs) e guarnizioni in genere.	201-86	21611	30-7-1923
25-5-1921	Società Italiana Cucirini Fratelli Rossi & A. Piccolo a Quiesa (Lucca)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini.	201-100	21635	31-7-1923
10-5-1921	The West End Thread Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili e tessuti di cotone.	201-81	21602	30-7-1923
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
10-5-1921	Società A. F. A. S. T., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pantofoleria e calzature d'ogni genere.	201-65	21556	27-7-1923
28-7-1922	Berst-Forster-Dixfield Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stuzzicadenti. (Con diritto di priorità dal 9 giugno 1922, data del deposito effettuato negli S. U. d'America dello stesso marchio (n. 165225).	201-9	22861	20-7-1923
30-4-1921	Giovanni De Salvatore, a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scialli di seta ricamati a mano	200-82	21522	2-7-1923
22-6-1920	W. E. Fox & Co., a Leicester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stivali, scarpe e pantofole. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 361834).	201-1	19802	20-7-1923
18-5-1921	Gillette Safety Razor Company, a Boston, Mass. (S U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rasoi di sicurezza, lame, pezzi od accessori dei medesimi, come pure scatole ed imballaggi relativi.	201-66	21564	27-7-1923
18-5-1921	Gillette Safety Razor Company, a Boston, Mass. (S U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scatole di legno e più particolarmente scatole per contenere dei rasoi di sicurezza e pezzi dei medesimi.	201-68	21566	27-7-1923
18-5-1921	Gillette Safety Razor Company, a Boston, Mass. (S U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scatole metalliche e più particolarmente scatole metalliche contenenti dei rasoi di sicurezza e pezzi dei medesimi.	201-69	21567	27-7-1923
7-5-1921	Ditta C. Locatelli & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penna stilografica.	201-64	21555	27-7-1923
18-5-1921	Ditta Aug. F. Richter, ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gioielli ed oggetti d'ornamento in materiale prezioso o rivestito particolarmente; gioielli per polsini e bottoni per camicie e spille. (Già registrato in Germania al n. 5517).	201-99	21631	31-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
3-2-1921	Bottonificio Ing. Schiappapietra, Orio & C., a Sarmato (Piacenza)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bottoni in genere.	201-48	21030	25-7-1923
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
12-5-1921	Ditta Ing. I. Gibellini & C., a Monza (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ebanite speciale.	201-84	21607	30-7-1923
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
4-3-1921	Cartiera Pessina, Società Anonima, a Mezzegra (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tutte le qualità di carta.	201-58	21209	26-7-1923
4-5-1921	Eagle Pencil Company, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. B-413708).	200-99	21554	6-7-1923
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
11-1-1923	Arnaldo Aschei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione farmaceutica medicinale.	201-14	24155	21-7-1923
11-1-1923	Arnaldo Aschei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione farmaceutica medicinale.	201-15	24156	21-7-1923
11-1-1923	Arnaldo Aschei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione farmaceutica medicinale.	201-16	24157	21-7-1923
11-1-1923	Arnaldo Aschei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione farmaceutica medicinale.	201-17	24158	21-7-1923
30-4-1921	Antonio Barbiero, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per combattere la forfora e pulire la testa	200-84	21525	2-7-1923
11-5-1921	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici e medicinali. (Già registrato in Germania, al n. 258555).	201-83	21604	30-7-1923
18-12-1920	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali per uomini e animali, disinfettanti, prodotti per conservazione, sostanze coloranti ricavate dal catrame e prodotti chimici per tintoria e fotografia ed affini. (Già registrato in Germania al n. 69915).	201-31	20752	24-7-1923
15-1-1921	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico. (Già registrato in Germania al n. 40555).	201-33	20905	24-7-1923
15-1-1921	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici. (Già registrato in Germania al n. 31171)	201-34	20906	24-7-1923
15-1-1921	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico. (Già registrato in Germania al n. 31650).	201-35	20907	24-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-1-1921	Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania)	Marchio di commercio destinato a contraddiguere: prodotti medicinali per uomini e animali, disinfettanti, prodotti di conservazione, sostanze coloranti ricavate dal catrame, prodotti chimici per tintoria, fotografia ed affini. (Già registrato in Germania al n. 65777).	201-36	20908	24-7-1923
21-12-1920	P. Beiersdorf & Co. G. m. b. H., ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali e igienici; droghe e preparati di farmaceutica, cerotti, materiali di fasciatura, antiparassitari per animali e piante, disinfettanti, mezzi di conservazione per generi alimentari, prodotti chimici per scopi industriali e scientifici, materiali adesivi (colle), ecc.	201-6	20675	20-7-1923
22-10-1920	Biancani Amedeo e Pavesi Camillo, a Modena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici specializzati.	201-3	20504	20-7-1923
27-4-1923	Società Achille Brioschi & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	201-12	23066	21-7-1923
27-4-1923	Società Achille Brioschi & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	201-13	23067	21-7-1923
7-5-1921	Ditta Dott. M. Calosi & Figlio, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	200-87	21534	2-7-1923
4-12-1920	Federico David, a Castelnuovo d'Asti (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali e dentifrici in genere.	201-23	20742	23-7-1923
17-2-1921	Ettore Davite, a Fagnano Olona (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale, liquida.	201-51	21063	26-7-1923
19-5-1921	Farmacia Dottor Garassino & Maccagno, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pillole per la cura della sifilide.	201-71	21577	28-7-1923
28-2-1921	Farmacia e Laboratorio Chimico Gruner, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali.	201-43	21016	25-7-1923
28-2-1921	Farmacia e Laboratorio Chimico Gruner a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali.	201-44	21017	25-7-1923
2-5-1921	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	200-85	21532	2-7-1926
2-5-1921	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	200-86	21533	2-7-1923
4-3-1921	C. A. F. Kahlbaum Chemische Fabrik G. m. b. H., a Adlershof (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicine, cerotti, bendaggi, sostanze per distruggere parassiti animali e vegetali, mezzi per la conservazione di alimenti, droghe per scopi industriali, preparati per la cura degli animali e delle piante; prodotti chimici per fotografia, mezzi per estinzione di incendi, mezzi per temprare e saldare, ecc. (Già registrato in Germania al n. 118751).	201-54	21179	26-7-1923
26-6-1923	Società E. Marone & Co., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto tonico stimolante.	201-18	24340	21-7-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-2-1921	Ettore Santoleri, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti igienici e di profumeria.	201-52	21074	26-7-1923
2-2-1921	Dr. A. Wander S. A. a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	201-45	21027	25-7-1923
2-2-1921	Dr. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	201-46	21028	25-7-1923
2-2-1921	Dr. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	201-47	21029	25-7-1923
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
21-2-1921	British Alizarine Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: alizarina.	201-53	21115	26-7-1923
12-5-1921	Giuseppe Turreni, a Prato (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri.	201-95	21628	31-7-1923
12-5-1921	Giuseppe Turreni, a Prato (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colorante per stoffe.	201-96	21629	31-7-1923
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
4-1-1921	Aktiengesellschaft für Anilin-Fabrikation, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per preservare le sostanze animali durante il processo di raffinazione dall'effetto dannoso degli alcali. (Già registrato in Germania al n. 251182).	201-29	20850	23-7-1923
21-6-1923	« Astra » Società per industria e commercio a. g. l., a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici, pitture, vernici e smalti, spumanti	200-100	24159	6-7-1923
18-2-1921	Alphonse Lambert, a Manans-Sartoux (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per coservare il legno, per renderlo incombustibile, impermeabile, resistente all'acqua ed inattaccabile all'azione di un agente distruttore qualsiasi.	201-62	21102	27-7-1923

Nota. — Presso le Prefetture Sottoprefetture Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 15 marzo 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di aprile 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche (Compresi libretti d'opera).		
19603	83843	Cioffi Tommaso	« Casta diva ». - Operetta in tre atti. - Libretto musicato da Bellini E.	Curci f.lli editori	Inedita. - Rappresentata la prima volta in Napoli il 26-6-1923.
19612	83863	De Nobili Custer Gino	« Petronio ». - Dramma lirico in tre atti e quattro quadri musicato da Giovanelli Gustavo. — Libretto	Società italiana degli autori	Inedito. - Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse (Comprese le parziali riduzioni d'opera tra scrizioni ecc. di opere drammatico musicali).		
19601	83841	Lambert E. Paul	« Il tango di Lola ». - Tango americano inserito nell'operetta « La terribile Lola » per canto e pianoforte	Curci f.lli	31-8-1923. - Eseguito la prima volta il 31-9-1923.
19602	83842	Cilea Francesco	« Lirica » per canto e pianoforte	Detti	31-12-1923. - Eseguita la prima volta il 1º-1-1924.
19604	83847	De Sena Renato	« Impressioni per pianoforte ». - 1. Nuvoletta - 2. Canzone antica - 3. Voci lontane - 4. Tra i campi - 5. Sempre! - 6. Piccola fonte	Detti	31-10-1923. - Eseguite la prima volta il 30-11-1923.
19605	83848	Olaf Rimel	« Tarantella ». - Composizione per pianoforte	Detti	31-12-1923. - Eseguita la prima volta il 5-1-1924.
19606	83850	Detto	« The Doll Peays » (La bambola giuoca). Piccolo pezzo d'agilità per pianoforte	Detti	31-12-1923. - Eseguita la prima volta il 5-1-1924.
19607	83851	De Feo Alberto	« Vanity ». - Fox trott (Schimmy) per pianoforte	Detti	31-3-1923. - Eseguito la prima volta il 10-4-1923.
19608	83852	Detto	« Endiablée » (Indiavolata). - Paso doble one step per pianoforte e piccola orchestra	Detti	31-3-1923. - Eseguito la prima volta il 10-4-1923.
19609	83853	De Sena Renato	« Barchetta solitaria ». - Composizione per pianoforte	Detti	31-10-1923. - Eseguita la prima volta il 30-11-1923.
19610	83854	Palumbo C.	« Suite romantica » per pianoforte. - Fascicolo II. — 4. Ad una gardenia - 5. Zampognari al villaggio - 6. Senza quiete	Detti	1-1-1924. - Eseguita la prima volta l'1-5-1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19611	83855	De Nardis Camillo	« 3ª Serenata abruzzese » per pianoforte	Curci f.lli	31-3-1923. - Eseguita la prima volta il 15-4-1923.
19613	83864	Griffo Giovanni	« Carillon ». - Fox Schimmy per pianoforte	Detti	31-8-1923. - Eseguito la prima vo ta il 10-9-1923.
19614	83865	Morelli Alfredo	« O piccola canzone ». - Composizione musicale su parole di Cesare Stefano	Detti	31-12-1923. - Eseguita la prima volta il 10-1-1924.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
19615	83867	Mauriaud Louis - Paris	« Il dramma di Lourdes ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 16,000. — Presentati, pel visto, 83,200 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Lombardo Gustavo	Inedita. - Mai proiettata.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 7 luglio 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(*2ª pubblicazione*). (Elenco n. 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data della ricevuta: 25 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Fagioli Giacomo fu Pietro per conto del comune di Bene Lario — Titolo del debito pubblico nominativo n 1 — Ammontare della rendita L. 3925 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data della ricevuta: 22 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Valli Gioacchino fu Cesare, per conto di Farnetani Marsilio fu Pietro — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data della ricevuta: 5 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: Ascheri Giuseppe fu Giovanni Battista, per conto di Ascheri Rinaldo fu Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L 35 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 81

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	125 87	Belgio	123 50
Londra	116 547	Olanda	—
Svizzera	471 —	Pesos oro	—
Spagna	—	Pesos carta	—
Berlino (marco oro)	—	New-York	24 368
Vienna (Shilling)	—	Russia	—
Praga	—	Belgrado	—
Dollaro canadese	—	Budapest	—
Romania	—	Oro	470 10

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 45
	3.50 % » (1902)	—
	3 00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	97 74
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	78 13

NB — Le borse di commercio resteranno chiuse dal 9 al 13 corrente.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.